

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE 3/2026

- vista la segnalazione pervenuta in data 16.12.2025 dalla Segreteria degli Organi di Giustizia dalla quale emergeva che nella manifestazione sportiva *Campionato individuale LC2 GR cat A1*, tenutasi a Rimini (RN) in data 06.12.2025, l'ASD KodoKan 1973 (2894), avrebbe iscritto e fatto partecipare alla competizione l'atleta *omissis*, non avendo l'Atleta titolo alla partecipazione come previsto dalle Norme Tecniche Federali 2025, per avere la stessa partecipato al Campionato Individuale LD GR – Calabria 3^a prova, tenutosi a Catanzaro (CZ) in data 21.09.2025;
- **visto** il provvedimento del 07.01.2026 contenente anche la data di assunzione della decisione, ex art. 57 RGS;
- **ricevuti** ed **esaminati** gli atti ed i documenti del procedimento 3/2026;
- **letta** la memoria dell'ASD KodoKan 1973 redatta anche nell'interesse della tesserata *omissis* ritualmente pervenuta in data 14.01.2026;
- **visto** il Regolamento di Giustizia Sportiva della FGI;
- **ritenuto** il comportamento segnalato meritevole di sanzione disciplinare per le seguenti

MOTIVAZIONI

- a) dagli atti acquisiti emerge che l'ASD KodoKan 1973, in occasione della manifestazione sportiva *Campionato individuale LC2 GR cat A1*, tenutasi a Rimini (RN) in data 06.12.2025, ha iscritto e fatto gareggiare alla competizione l'atleta *omissis*, non avendo l'Atleta titolo alla partecipazione come previsto dalle Norme Tecniche Federali 2025;
- b) la norma endofederale di cui sopra prevede espressamente le cause di esclusione dal Campionato Individuale LC2 come di seguito riportato *Le ginnaste che hanno partecipato ai Campionati Individuali Gold, ai Campionati Individuali Silver LD-LE*;
- c) risulta agli atti che l'atleta *omissis* ha partecipato al Campionato Individuale Silver LD GR Calabria 3^a, prova tenutosi a Catanzaro (CZ) in data 21.09.2025, ed è stata utilmente inserita nella classifica finale;
- d) l'ASD KodoKan 1973 in merito alle circostanze dell'accaduto confermava che la partecipazione dell'Atleta alla manifestazione di Rimini del giorno 06.12.2025 era da imputare all'esclusiva responsabilità della Società dovuta ad un *errore materiale di trascrizione nella gestione delle iscrizioni e delle verifiche di ammissibilità*;

- e) il comportamento tenuto dall'ASD KodoKan 1973 è da considerarsi negligente per manifesta violazione di norme endofederali che vanno ad inficiare l'esecuzione di una gara di propri Atleti;
- f) preso atto che l'atleta *omissis* nella manifestazione di cui sopra è stata inserita nella relativa classifica di gara ed in conseguenza della violazione delle Norme Tecniche 2025 si dovrà procedere con la dichiarazione d'inefficacia dei risultati conseguiti per quanto *infra* riportato;
- g) tenuto conto che il comportamento di cui sopra denota dunque la colpa grave dell'ASD KodoKan 1973 con la conseguente sanzione monitoria dell'ammenda, ai sensi dell'art. 11 RGS;
- h) tenuto conto che le società sportive sono il veicolo di principi educativi ed attraverso la propria organizzazione interna hanno il compito di diffondere e far conoscere agli Atleti anche le Regole tecniche delle diverse discipline; preso atto che nel caso che ci occupa la giovane Atleta ha fatto affidamento alla propria Società sportiva per la partecipazione alla manifestazione *Campionato individuale LC2 GR cat A1*, tenutasi a Rimini (RN) in data 06.12.2025;
- i) per i motivi di cui sopra e per l'incolpevole affidamento dell'Atleta alle direttive ed istruzioni ricevute dalla Società sportiva non è ascrivibile alcuna responsabilità alla tesserata *omissis* che comunque vedrà annullati i risultati conseguiti nella manifestazione sportiva di cui in epigrafe;
- j) vengono resi dunque inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla ASD KodoKan 1973 in ragione della partecipazione dell'atleta *omissis* al *Campionato individuale LC2 GR cat A1*, tenutasi a Rimini (RN) in data 6 dicembre 2025. Si onera il competente Ufficio federale alla rideterminazione della classifica finale.
- k) Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto (i) della totale assunzione di responsabilità per l'accaduto da parte della Società e della richiesta di esonero da ogni responsabilità nei confronti della Tesserata che rende congrua l'applicazione del minimo edittale; (ii) della ripercussione della condotta della Società sui risultati utili conseguiti dall'Atleta che aggrava la sanzione di un terzo nell'ammontare dell'ammenda rispetto al minimo edittale e per l'effetto

CONDANNA

l'ASD KodoKan 1973 (2894) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla sanzione disciplinare dell'ammenda per l'importo di €650,00 (Euro seicentocinquanta/00).

L'importo di cui sopra dovrà essere versato, in favore della Federazione Ginnastica d'Italia, entro e non oltre il giorno **06.03.2026**.

Dichiara inefficaci i risultati sportivi conseguiti dall'ASD KodoKan 1973 in ragione della partecipazione dell'atleta *omissis* - per non avere la stessa titolo alla partecipazione- al *Campionato individuale LC2 GR cat A1*, tenutosi a Rimini (RN) in data 6 dicembre 2025.

Dispone la comunicazione alle Parti ed onera i competenti Uffici federali per l'omologazione e per la rideterminazione della classifica di gara alla luce del dispositivo.

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato sul sito federale per giorni trenta (30).

Roma, 16.01.2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

F.to Avv. Luca Lo Bosco